

## RIASSUNTI DEI TRATTATI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

I riassunti disponibili di seguito sono destinati a soddisfare un'esigenza eminentemente pratica: fornire al grande pubblico descrizioni sintetiche dei trattati del Consiglio d'Europa. I riassunti sono necessariamente brevi e possono solo dare un primo assaggio del contenuto dei trattati.

Materia : **CINEMA**

**Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica** ([STE n° 147](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 2 ottobre 1992.

Entrata in vigore : 1° aprile 1994.

Lo scopo di tale Convenzione è di incoraggiare lo sviluppo di coproduzioni cinematografiche multilaterali, di salvaguardare la libertà di creazione e di espressione e di difendere le differenze culturali dei diversi Paesi europei.

Per beneficiare del regime della Convenzione, le coproduzioni devono associare almeno 3 coproduttori di tre diversi Stati parti. La partecipazione di uno o più coproduttori non residenti in una delle Parti della Convenzione, è autorizzata a patto che il loro contributo non ecceda il 30 % del costo totale della produzione. Si deve, poi, trattare di un'opera cinematografica che possa essere considerata europea secondo i criteri fissati nell'Allegato II.

Allorché le condizioni siano state rispettate, la Convenzione assimila tutte le coproduzioni, che siano state approvate dalle competenti autorità delle Parti, ai film nazionali. In sostanza, quelle beneficiano di tutti i vantaggi accordati a questi. Sono inoltre considerati: le proporzioni minime e massime degli apporti dei coproduttori, il diritto di comproprietà di ciascun coproduttore del negativo originale, delle immagini e delle musiche, il generale equilibrio degli investimenti e delle partecipazioni tecniche ed artistiche obbligatorie, le misure che le Parti devono prendere al fine di facilitare la realizzazione e l'esportazione di opere cinematografiche, ed il diritto di una Parte di esigere una versione finale cinematografica nella sua lingua.

\* \* \*

**Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (riveduta)** ([STCE n° 220](#)), aperto alla firma a Rotterdam, il 30 gennaio 2017.

Entrata in vigore : 1° ottobre 2017.

L'obiettivo della Convenzione rivista è fornire un quadro giuridico e finanziario per la coproduzione di lungometraggi che coinvolgono società di produzione impiantate in tre o più stati Parti. La Convenzione rivista può essere utilizzata anche come quadro bilaterale in assenza di un trattato specifico di co-produzione tra due Parti. La partecipazione di uno o più co-produttori che non siano insediati in tali Parti è possibile a condizione che il loro contributo totale non superi il 30% del costo totale della produzione. L'opera co-prodotta deve anche soddisfare la definizione di opera cinematografica ufficialmente co-prodotta indicata nell'Allegato II della Convenzione.

Questa Convenzione aggiorna le disposizioni della Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica del 1992 (STE no. 147), al fine di riflettere i profondi cambiamenti avvenuti nell'industria cinematografica nel periodo intercorso.

Le revisioni chiave del testo sono volte a:

- ampliare l'ambito della Convenzione aprendola all'accesso di Stati non membri del Consiglio d'Europa e introducendo la nozione di "coproduzione ufficiale internazionale" a sostituzione di quella di "coproduzione ufficiale europea";

- adattare le quote minime e massime di contributi da parte di ogni coproduttore, per facilitare la partecipazione a coproduzioni ufficiali e, al contempo, offrire tutele per le autorità nazionali nel caso desiderino bloccare l'accesso a schemi nazionali di finanziamento di produzioni;
- garantire il monitoraggio e la condivisione delle migliori prassi nell'applicazione della Convenzione rivista; queste funzioni devono essere svolte dal Consiglio di Gestione del fondo Eurimages, che si riunisce in una configurazione allargata per includere tutte le Parti al testo rivisto;
- facilitare il lavoro delle autorità competenti responsabili della sua applicazione aggiornando la procedura per il riconoscimento secondo la Convenzione onde riflettere prassi diffuse.

La Convenzione rivista si applica a coproduzioni in cui tutte le società di produzione coinvolte hanno la loro sede nelle Parti al testo aggiornato. La Convenzione del 1992 continuerà ad applicarsi a qualsiasi coproduzione in cui almeno una delle società interessate abbia sede in una Parte solo alla Convenzione del 1992.